

FORMAZIONE GENERICA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

UNITÀ 03



Agenzia Formativa IANNAS - P.zza IV Novembre 36, Quartu Sant'Elena (CA)

www.iannas.it | iscrizioni@iannas.it

Telefono 070 4613640 | **Mobile & Whatsapp** 392 5024064





LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Quante volte facciamo qualcosa e, solo dopo, ci rendiamo conto che avrebbe potuto portare conseguenze anche molto gravi?

PERCHÉ LO FACCIAMO?

Perché ci è mancata la
percezione del rischio!

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO



La **percezione del rischio** è un processo cognitivo coinvolto in diverse attività quotidiane e che orienta i comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei rischi potenziali.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Dipende da diversi fattori tra cui:

- ▣ carattere e personalità,
- ▣ familiarità con il contesto,
- ▣ esperienza diretta e/o indiretta su eventi dannosi,
- ▣ informazione,
- ▣ formazione



**Un punto di vista si forma attraverso emozioni,
convinzioni, esperienze**

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Vedere non equivale a percepire: posso vedere il rischio ma posso non rendermi conto né della gravità né di cosa debbo fare per prevenirlo.

Se percepisco il rischio, posso difendermi

La formazione e l'informazione aiutano a conoscere meglio i rischi della propria attività lavorativa e migliorano la percezione del rischio.

IL CONCETTO DI RISCHIO, PERICOLO, DANNO E PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

PERICOLO E RISCHIO

Quando parliamo diamo sempre il giusto senso alla parola pericolo e alla parola rischio?

Che differenza c'è tra rischio e pericolo?

PERICOLO



PERICOLO



Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

PERICOLO



RISCHIO



Probabilità che un pericolo causi un danno in determinate circostanze.

RISCHIO

$$R = P \times M$$

P: Probabilità di accadimento

M: **Magnitudo**, ossia l'entità del danno che Consegu
al verificarsi di un evento

RISCHIO

Essendo il **rischio** il prodotto di due grandezze sempre diverse da zero **non può mai essere uguale a zero**

L'unico modo che ho per eliminare un rischio è **eliminare il pericolo.**

Finché esisterà il pericolo esisteranno anche i rischi ad esso collegati

LE MISURE GENERALI DI TUTELA

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

MISURE GENERALI DI TUTELA

MISURE GENERALI DI TUTELA

(ART. 15 D.LGS. 81/08)

intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non adeguatamente inquadrabili all'interno di una specifica categoria di rischio.

Hanno il fine di

- migliorare le condizioni di lavoro
- ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda

MISURE GENERALI DI TUTELA

- a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

MISURE GENERALI DI TUTELA

- e) La riduzione dei rischi alla fonte;
- f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) Il controllo sanitario dei lavoratori;

MISURE GENERALI DI TUTELA

- m) L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) L'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) La partecipazione e consultazione dei lavoratori;

MISURE GENERALI DI TUTELA

- s) La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- w) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i
lavoratori

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi degli art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08,

il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria azienda.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come si fa la valutazione dei rischi?

- Si esamina l'attività lavorativa
- Si individuano i pericoli presenti
- Ci si chiede se quei pericoli possono essere eliminati
- Si individuano i rischi derivanti dai pericoli non eliminabili
- Si valutano i rischi
- Ci si interroga su come abbassarli

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come si fa ad abbassare un rischio?

- Si applicano le **misure di prevenzione** che abbassano la **probabilità**
- Si applicano le **misure di protezione** che abbassano la **magnitudo**

Solo dopo

- Si danno ai lavoratori dispositivi di protezione collettiva

Solo dopo

- Si danno ai lavoratori dispositivi di protezione individuale

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

DOCUMENTO DI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

**Il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il documento
di valutazione dei rischi**

SEMPRE

**indipendentemente dal numero dei lavoratori e dal tipo di
attività lavorativa svolta**

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

- È redatto dal **DATORE DI LAVORO** che si avvale della collaborazione di:
 - **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**
 - **MEDICO COMPETENTE (MC)**
 - **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**
- Deve essere **firmato da tutti i soggetti coinvolti**
- In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare **immediatamente la valutazione dei rischi** e deve elaborare il DVR **entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.**

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Deve **contenere**:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Deve contenere:

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Può essere redatto con due modalità:

- **Procedure normali:** tutte le aziende
- **Procedure standardizzate:** solo le aziende che hanno fino a 50 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio di cui all'art 31 comma 6, lettere a,b,c,d del D. Lgs. 81/08 ed escluse le aziende che espongono lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Deve avere data certa:

- Firma di tutti i soggetti coinvolti
- Inviato tramite posta certificata

Deve essere **conservato presso la sede dell'unità produttiva al quale si riferisce**. Può essere custodito sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, a patto che questo sia controfirmato dalle figure aziendali, sia aggiornato all'ultima revisione e sia facilmente consultabile.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il DVR deve essere aggiornato:

- **Periodicamente:** convenzionalmente ogni tre anni
- **In occasione di significative modifiche al processo produttivo**
- **Quando si verifica un infortunio o un incidente mancato non previsto nel documento**

INCIDENTE MANCATO/ NEAR MISS

DOTT. ING.
MARIA CRISTINA
SORU

INCIDENTE MANCATO/NEAR MISS

Si definisce **NEAR MISS** o **INCIDENTE MANCATO** o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, **solo per puro caso, non lo ha prodotto**: un evento quindi che **ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio**.


Indicatori di rischio



Agenzia Formativa IANNAS - P.zza IV Novembre 36, Quartu Sant'Elena (CA)

www.iannas.it | iscrizioni@iannas.it

Telefono 070 4613640 | **Mobile & Whatsapp** 392 5024064



I testi, la grafica e i materiali audiovisivi presenti su questa presentazione sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale. I marchi e le denominazioni di enti, organismi e ditte menzionati nel sito appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.